



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 79 del 06/04/2021

Oggetto: COMUNE DI LANGHIRANO. FORMULAZIONE DELLE RISERVE ALLA VI VARIANTE AL RUE ADOTTATA CON DELIBERA C.C. N. 66 DEL 20.10.2020, AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA L.R. 20/2000 E DELL'ART. 4 COMMA 4 LETT. A) DELLA L.R.24/2017.

IL PRESIDENTE

PREMESSO:

che il Comune di Langhirano è dotato di un Piano Strutturale Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 40 del 4.7.2011, di un Piano Operativo Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 07.04.2014 (scaduto), nonché di un Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 28.11.2011;

che il Comune ha adottato la variante al RUE in oggetto con atto di Consiglio Comunale n. 66 del 20.10.2020 al fine di recepire la IV variante al PSC e per operare alcuni modesti adeguamenti e perfezionamenti all'interno del Territorio urbanizzato e di alcune frazioni;

che la variante adottata dal Comune di Langhirano ai sensi dell'art. 33 presenta le caratteristiche di cui al comma 4-bis e pertanto segue la procedura di cui all'art. 34;

che il Comune trasmetteva gli atti della citata variante alla Provincia in data 9.11.2020;

che la Provincia con nota prot. n. 112 del 5.1.2021 richiedeva un'integrazione relativa ai pareri ARPAE e AUSL;

che il Comune trasmetteva alla Provincia detti pareri con nota del 19.01.2021, ricevuta a prot. n.1160/2021;

VISTO il D. Lgs. n. 152/06, modificato dal D.Lgs. n. 4/08 e l'art. 5 della L.R. 20/00 e s.m.i.;

CONSTATATO:

che, come citato in premessa, la variante al RUE in oggetto include il recepimento dei contenuti della IV variante al Piano Strutturale Comunale adottata con atto di C.C. n.39 del 29/7/2020 e parzialmente

modificata dalle controdeduzioni comunali (atto C.C. n. 94 del 23.12.2020) a seguito delle riserve provinciali formulate con atto D.P. n. 266 del 11.12.2020;

che per tale variante al PSC la Provincia ha provveduto ad esprimere l'intesa ai sensi dell'art.32 della L.R. 20/2000 e smi con decreto del Presidente n. 76 del 31.3.2021;

che a seguito delle riserve della Provincia sulla stessa IV Variante al PSC, occorre stralciare dalle presente variante al RUE le proposte n. 1, 2, 3, e 7 (modifiche alle zone boschive) e la n. 4 (Sub ambito ARI 13 Calicella);

che pertanto le modifiche al RUE relative alla IV variante di PSC risultano essere:

- mod. 5: PSC Tavola P4 - da Zona di particolare interesse paesaggistico - ambientale a Sub ambiti residenziali verdi da tutelare (art. 101.6); da Sub ambiti consolidati a prevalente funzione artigianale e industriale (art. 104.1) a Sub ambiti residenziali verdi da tutelare (art. 101.6);
- mod.6: PSC Tavola P4 - da Zona di particolare interesse paesaggistico - ambientale a Sub ambiti residenziali verdi da tutelare (art. 101.6) e Territorio urbanizzato;
- mod.8: PSC Tavola P4 - da Sub ambiti residenziali di trasformazione soggetti a PUA – DR3 a Zona di particolare interesse paesaggistico – ambientale;
- mod.9: PSC Tavola P4 – Creazione di un unico ambito “Sub ambiti di trasformazione per insediamenti a prevalente funzione produttiva e terziaria di rilievo comunale da attuare tramite PUA – DP4” di aree precedentemente classificate: Sub ambiti consolidati a prevalente funzione artigianale e industriale (art. 104.1), Sub ambiti per attività produttive e terziarie urbanizzati o in corso di urbanizzazione sulla base di strumenti urbanistici preventivi (art. 104.2), Ambiti per dotazioni territoriali di rilievo comunale, Ambiti a verde pubblico attrezzato di rilievo comunale, Ambiti destinati a parcheggi pubblici di U1 e U2 Viabilità esistente;

che la presente variante di RUE prevede inoltre le seguenti modifiche:

- loc. Pilastro – variazione di area da parcheggio pubblico a Sub ambiti residenziali verdi da tutelare;
- loc Cascinapiano – variazione di area da Sub-ambito residenziali verdi a Sub ambiti residenziali radi da tutelare;
- Capoluogo – da Ambito destinato a parcheggio pubblico a Sub ambiti residenziali ad edificazione intensiva del Capoluogo, Cascinapiano e Pilastro;
- Cozzano pineta bassa - modifica di area attualmente classificata a Sub-ambiti residenziali verdi da tutelare a Sub ambiti residenziali radi;
- Torrechiara - da Sub Ambiti a vocazione produttiva agricola a Sub ambiti interessati da edifici a destinazione residenziale civile in territorio rurale con integrazione normativa;
- Cattabiano - individuazione fabbricato ex agricolo;
- Strognano - modifica della destinazione di area classificata Sub Ambiti residenziali radi a Sub ambiti residenziali verdi da tutelare;
- Pilastro - modifica di area da Sub ambiti per attività produttive e terziarie urbanizzati o in corso di urbanizzazione sulla base di strumenti urbanistici preventivi a Sub ambiti residenziali ad edificazione intensiva del Capoluogo, Cascinapiano e Pilastro (art. 101.1) con inserimento di perfezionamento normativo;
- str. Riano - modifica di classificazione di area da Sub ambiti consolidati per attività produttive e terziarie a Sub ambiti residenziali radi
- Langhirano - cambio di categoria d'intervento di edifici di valore storico - culturale - da ripristino tipologico a ristrutturazione edilizia;
- Capoluogo - variazione della classificazione di un'area da Ambiti a verde pubblico attrezzato di rilievo comunale a Sub ambiti residenziali ad edificazione intensiva del Capoluogo, Cascinapiano e Pilastro (art. 101.1);
- via Cascinapiano - variazione della classificazione di un'area da Ambiti a verde pubblico attrezzato di rilievo comunale (art.109.2) e Ambiti per dotazioni territoriali comunali (art. 109.2) a Sub ambiti residenziali verdi da tutelare (art. 101.6);
- strada Riano variazione di categoria d'intervento di fabbricati attualmente sottoposti a ristrutturazione con vincolo parziale, a ristrutturazione semplice.
- Cozzano pineta bassa - modifica di area attualmente classificata a Sub ambiti residenziali radi a Sub-ambiti residenziali verdi da tutelare;
- Costa Castrignano - variazione categoria d'intervento da Ristrutturazione con vincolo parziale a Ristrutturazione edilizia;

- La Valle - trasformazione di area da sub ambiti produttivi e terziari a sub ambiti residenziali radi;
- Calicella - trasformazione di area da Parcheggi Pubblici a Sub ambiti residenziali verdi da tutelare e viabilità;
- Case Schianchi - variazione di area da Sub ambiti residenziali radi a Sub ambiti residenziali verdi da tutelare
- modifica normativa inerente le superfici accessorie nei sub ambiti residenziali verdi da tutelare;

che in ragione del cambio di destinazione di alcune aree, il bilancio delle dotazioni territoriali subisce un lieve calo, ma il valore per abitante rimane ampiamente superiore ai 30 mq richiesti dalla legislazione regionale;

che il Rapporto preliminare alla Verifica di assoggettabilità alla Vas, elaborato ai sensi dell'art.12 del DLgs n. 4/2008, non ha evidenziato situazioni di criticità ambientali ed influenze negative sul sistema territoriale, definendo la non necessità di procedere a VAS o definire specifiche misure di mitigazione o compensazione;

che AUSL con parere n. 72021 del 26.11.2020 ha espresso parere favorevole sulla variante in oggetto;

che ARPAE con parere n. 161632/2020 - Prot. n. 1905/2021 ha espresso parimenti parere favorevole, evidenziando come tutte le componenti ambientali coinvolte non siano esposte a particolari impatti significativi generati dall'attuazione delle previsioni di variante;

che il Comune di Langhirano ha comunicato, con nota pervenuta a prot. n.1160/2021, che a seguito della pubblicazione della variante non sono pervenute osservazioni di carattere ambientale;

DATO ATTO

che in data 1.1.2018 è entrata in vigore la L.R. 24 del 21.12.2017, che detta la nuova disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio, e che, pur abrogando la previgente L.R. 20/2000, ne fa salve le procedure consentendo ai Comuni, nel periodo transitorio, di dare attuazione alla pianificazione urbanistica vigente e di apportare alla stessa variazioni indispensabili, applicando la normativa previgente;

che in particolare l'art. 4 comma 4 lett. a) consente ai Comuni di avviare e approvare varianti specifiche agli strumenti urbanistici vigenti, quale la variante in esame, che pertanto può seguire il proprio iter con la procedura di cui alla L.R. 20/2000;

CONSIDERATO

che modifiche inerenti la IV variante al PSC dovranno conseguentemente essere riportate nella presente variante, così come indicato nel citato decreto di espressione dell'intesa della Provincia;

che quindi la variante al RUE in oggetto, per gli aspetti inerenti l'adeguamento alla pianificazione strutturale, potrà essere approvata solo dopo l'approvazione della IV variante al PSC così come oggetto di intesa della Provincia;

che in riferimento alle modifiche puntuali introdotte dalla presente variante si evidenzia l'assenza di elementi conoscitivi a supporto delle modifiche delle categorie d'intervento relative al fabbricato in loc. la Capanna, agli edifici di cui ai punti n.16 (Case Schianchi) e 17 (Costa di Castrignano), nonché alla nuova individuazione di fabbricato ex agricolo in loc. Cattabiano, tali approfondimenti dovranno essere elaborati in fase approvativa;

che il Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia, esaminato il Rapporto preliminare alla verifica di assoggettabilità alla VAS elaborato dal Comune, preso atto dei pareri di ARPAE e AUSL, ritiene che la stessa non sia da assoggettare a specifica VAS\ValSAT;

che, preso atto dei contenuti della Variante al RUE in oggetto, si ritiene di poter esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità della stessa con gli aspetti geologici e sismici del territorio, fermo restando gli approfondimenti necessari in fase esecutiva degli interventi ai sensi della L.R. n. 19/2008 e D.M. 17 gennaio 2018;

SENTITO il Consigliere delegato Gian Paolo Cantoni;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che non viene acquisito il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile;

DATO ATTO che il soggetto responsabile del parere di regolarità tecnica autorizza la Segreteria ad apportare al presente provvedimento le rettifiche necessarie, dovute ad eventuali errori materiali, che non comportino modifica del contenuto volitivo dell'atto medesimo;

DECRETA

di formulare riserve ai sensi dell'art.34 combinato al disposto di cui all'art.33, comma 4 bis, della L.R. n. 20/2000 di cui al precedente CONSIDERATO sulla variante al RUE del Comune di Langhirano, adottata con delibera n. 66 del 20.10.2020, ai sensi 33 della L.R. 20/2000 e dell'art. 4 comma 4 lett. a) della L.R. 24/2017;

di disporre che, in riferimento alle indicazioni dell'art.12 del D.Lgs n. 4 del 16/01/2008 nonché dell'art. 5 della L.R. 20/2000, la Variante al RUE in esame non debba essere assoggettata a procedura di VAS;

di trasmettere al Comune di Langhirano copia del presente atto per i provvedimenti conseguenti;

che il presente Decreto sia da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(ROSSI DIEGO)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **1135 /2021** ad oggetto:

" COMUNE DI LANGHIRANO. FORMULAZIONE DELLE RISERVE ALLA VI VARIANTE AL RUE ADOTTATA CON DELIBERA C.C. N. 66 DEL 20.10.2020, AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA L.R. 20/2000 E DELL'ART. 4 COMMA 4 LETT. A) DELLA L.R.24/2017. "

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 01/04/2021

Sottoscritto dal Responsabile
(RUFFINI ANDREA)
con firma digitale